

Invece ai ricevitori generali ed ai percettori si dà il diritto di prelazione per essere mantenuti e conservati nell'ufficio che essi avevano precedentemente e che è mantenuto dalla legge nuova, il che non si può più verificare per i ricevitori circondariali, poichè con essi sparisce l'ufficio, e non c'è niente da mantenere e conservare.

PLUTINO AGOSTINO. Rispondo che non è necessario che un funzionario stia nello stesso luogo; può sempre a parità di condizione domandare di essere traslocato, e può concorrere ad un'altra residenza. Quando ha il diritto di preferenza, troverà lui il posto ove gli convenga presentarsi; ed il signor ministro delle finanze, nella sua giustizia, potrà anche a questi individui, che sono 60 o 70, accordare un posto in questa nuova organizzazione finanziaria.

Io non trovo alcun ostacolo pratico a questa mia proposta. Questi uffici non sono locali, e possono benissimo scambiarsi le persone da un punto all'altro.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo, come venne modificato dalla Commissione, e poi lo pongo ai voti. Devo però dichiarare che l'onorevole Melchiorre ha chiesta la soppressione di questo articolo; ma siccome la soppressione degli articoli non si vota, così chi vorrà respingere quest'articolo, voterà contro la sua approvazione.

PLUTINO AGOSTINO. Scusi, domandi se la mia proposta è accettata dalla Commissione e dal ministro di finanze.

PRESIDENTE. La Commissione dichiara di non accettarla.

Chieggo se quest'emendamento sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'articolo della Commissione, di cui do nuovamente lettura:

« I contratti d'esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore sino alla loro scadenza.

« Gli attuali esattori e ricevitori generali i quali si uniformino a tutte le prescrizioni della presente legge, saranno in parità di condizioni preferiti pel primo quinquennio.

« La stessa disposizione vale per i percettori relativamente al comune principale di loro residenza, restando liberi gli altri comuni di rimanere o non rimanere nell'attuale consorzio.

« Le suddette disposizioni transitorie andranno in vigore nel giorno in cui saranno soppressi gli uffici esattoriali governativi.

« I ricevitori generali però e gli esattori che, essendo impiegati governativi, non assumono l'esattoria o la ricevitoria, a termini della legge presente godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1866, numero 1500, sulla disponibilità, sulla aspettativa e sui congedi degli impiegati dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 80. Un regolamento, da pubblicarsi per regio decreto, prescriverà le norme per l'esecuzione di questa legge, la quale andrà in vigore col 1° gennaio 1869. »

(È approvato.)

« Art. 81. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente. »

(È approvato.)

Essendo terminati questi articoli, ora dobbiamo tornare indietro al titolo terzo, che riguarda l'esazione forzosa, cioè l'esecuzione sui mobili e sugli immobili.

Qui abbiamo una proposta degli onorevoli Lacava, Garau, Solidati, in questi termini:

« I sottoscritti domandano che la Camera voglia aprire la discussione per la esecuzione mobiliare ed immobiliare sul progetto della minoranza della Commissione, allegato G, titolo VI, articolo 48. »

L'onorevole Lacava ha facoltà di svolgere questa proposta.

LACAVA. La gravità della questione che ci si paradi davanti mi otterrà, spero, dalla Camera una benigna attenzione.

Come risulta dalla proposta testè letta, nostro intendimento è di dare allo Stato alcune guarentigie, alcune prerogative circa l'esazione delle imposte, perchè gravi interessi dello Stato ci persuadono che sarebbero compromessi se allo Stato non dessimo alcune prerogative ed alcune guarentigie. Però, gettando uno sguardo, tanto sul progetto della maggioranza della Commissione, quanto su quello della minoranza, troviamo che lo Stato è egualmente guarentito nella esazione delle imposte, in modo da metterlo in grado di esigere sollecitamente e con certezza; ma però fra l'uno e l'altro progetto vi è una distanza enorme, e la distanza è appunto che il progetto della minoranza della Commissione si appoggia al diritto comune, salve alcune lievi modificazioni che, come diceva, sono reclamate dai gravi interessi dello Stato, ed al contrario quello della maggioranza della Commissione si allontana intieramente dal diritto comune, e viene a costituire una giurisdizione eccezionale e straordinaria.

Signori, sin dallo scorcio del secolo passato i pubblicisti ed i legislatori cercarono di abolire le giurisdizioni eccezionali, e l'Italia che fu fra le nazioni la prima ad esordire nel gran cammino delle abolizioni di queste giurisdizioni, compì l'opera di abolizione nel 1865, quando abolì l'ultimo avanzo di esse, cioè il contenzioso amministrativo.

Ma il contenzioso amministrativo era anche una guarentigia di fronte al sistema della maggioranza della Commissione, in cui non troviamo neppure il contenzioso amministrativo, ma vi troviamo invece istituito come giurisdizione il semplice potere esecutivo; mentre nella stessa legge del contenzioso amministrativo era sanzionato che l'esecuzione dei giudicati del contenzioso